

COMUNE DI BERTIOLO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista e acconciatore
Articolo 4 Requisiti morali di accesso alle attività
Articolo 5 Requisiti professionali di accesso alle attività
Articolo 6 Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività

TITOLO II – SISTEMA AUTORIZZATORIO

- Articolo 7 Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività
Articolo 8 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Articolo 9 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) – documentazione integrativa
Articolo 10 Procedimento di controllo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Articolo 11 Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte
Articolo 12 Sospensione temporanea delle attività
Articolo 13 Cessazione definitiva delle attività

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Articolo 14 Vendita di prodotti cosmetici
Articolo 15 Attività esercitate in forma mista
Articolo 16 Attività esercitate in forma promiscua

TITOLO IV – ORARI E PREZZI

- Articolo 17 Orari e tariffe dei prezzi

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO

- Articolo 18 Divieto di esercizio
Articolo 19 Controlli
Articolo 20 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività
Articolo 21 Sanzioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento
Articolo 23 Norme transitorie e finali
Articolo 24 Efficacia del Regolamento

ALLEGATO A REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

ALLEGATO B REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

TITOLO I

Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 22 aprile 2002 n. 12 “Disciplina organica dell’artigianato” e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita “Legge”, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 09/01/2006 n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, ha per oggetto la disciplina, in forma imprenditoriale, delle attività di estetista e di acconciatore, ovunque esercitate nell’ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o in forma societaria, sia di persone che di capitali.

2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione Italiana;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
- principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 “Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.” e successive modifiche ed integrazioni;
- valorizzazione delle attività artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 8 agosto 1985 n. 443 “Legge-quadro per l’artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

attività di estetista: l’attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato A della Legge e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”. Rientrano nell’attività di estetista le seguenti:

- 1) **centro di abbronzatura o “solarium”:** quella inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
- 2) **ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico:** quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- 3) **“disegno epidermico o trucco semipermanente”:** quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
- 4) trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio **sauna e bagno turco**;
- 5) realizzazione del **make-up o maquillage o trucco**;

attività di acconciatore: l'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli - compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, volti a modificarne, migliorarne, mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico - e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività di acconciatore. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile;

qualificazione professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma imprenditoriale;

qualifica professionale: il requisito professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;

direttore tecnico o direttore d'azienda: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

requisiti igienico sanitari e di sicurezza: i requisiti strutturali, i requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature ed i requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività di acconciatore e estetista, di cui agli allegati A e B costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

linee guida: le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari riferite ai requisiti organizzativi delle attività disciplinate dal presente Regolamento;

apparecchiature elettromeccaniche: gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A della Legge;

attività stagionale: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

attività prevalente: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari. La destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;

gestione di reparto: l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista e acconciatore, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo;

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.): un atto unico dell'operatore con il quale attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. L'efficacia viene data da una serie di ulteriori atti a corredo rappresentati dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati. Le attestazioni e asseverazioni, che con la segnalazione formano un tutt'uno, sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A..

Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista e acconciatore

1. Le attività di estetista e acconciatore possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, sia di persone che di capitali.

2. Le imprese esercenti le attività di cui al presente Regolamento, che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane con le modalità previsti dall'art. 14 della Legge.

3. Le imprese esercenti attività di estetista e acconciatore che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi al Registro Imprese, con le modalità di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Requisiti morali di accesso alle attività

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D. lgs. 8 agosto 1994, n. 490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia").

2. Tali requisiti devono essere posseduti:

- a) dal titolare dell'impresa individuale;
- b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali;
- e) dal direttore tecnico/direttore d'azienda;
- f) dai soggetti qualificati.

Articolo 5

Requisiti professionali di accesso alle attività

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato altresì al possesso della qualificazione professionale.

2. Detta qualificazione professionale deve essere posseduta

nel caso di imprese artigiane:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- da tutti i soggetti indicati all'art. 10 della Legge nel caso di impresa societaria;

nel caso di imprese non artigiane:

- dal Direttore tecnico/direttore d'azienda, nel caso in cui l'impresa individuale non sia artigiana;
- dal Direttore tecnico/direttore d'azienda, nel caso in cui l'impresa societaria non sia artigiana.

3. Le imprese non artigiane devono nominare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

4. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso della qualificazione professionale. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale.

5. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

Articolo 6

Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività

1. Le attività di estetista e acconciatore possono essere svolte in luoghi aperti al pubblico, a ciò appositamente destinati; possono altresì essere svolte in luoghi aperti al pubblico destinati

prevalentemente ad altri usi quali, ad esempio, palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, associazioni o circoli privati, scuole private, centri o complessi commerciali, etc.

2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente.

3. Quando l'attività si svolga presso il domicilio dell'esercente o ai piani superiori di un edificio, è necessario apporre sul citofono/campanello la dicitura indicante la tipologia di attività ed il piano in cui viene esercitata.

4. E' fatta salva la possibilità di esercitare, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, unicamente le attività di estetista e acconciatore presso:

- la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso;
- a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo;
- per particolari eventi (ad esempio, matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali);
- nei luoghi di cura o di riabilitazione (ad esempio, ospedali, case di cura, ricoveri, centri per anziani e disabili);
- nei luoghi di detenzione, nelle caserme;
- in altri luoghi per i quali siano stipulate, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, convenzioni con pubbliche amministrazioni.

5. Le prestazioni di estetista e acconciatore, svolte in scuole private, utilizzando modelli-clienti che corrispondano un compenso di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, sono soggette al presente Regolamento.

TITOLO II **Sistema autorizzatorio**

Articolo 7

Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività

1. Sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) i procedimenti di nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, il trasferimento in altri locali e il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di estetista e acconciatore, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea.

2. La S.C.I.A. è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società.

3. Sono soggette a comunicazione, l'ampliamento della superficie, la riduzione della superficie, sostituzione del direttore tecnico/direttore d'azienda o di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell'ambito della società artigiana. La sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, la riapertura delle attività al termine della sospensione, nonché la loro cessazione.

4. Sono altresì soggette a comunicazione, entro 10 dieci giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) la variazione della ragione sociale della società;
- b) la variazione della sede legale;
- c) la variazione della residenza dell'impresa individuale;
- d) la sostituzione dei soci non qualificati;
- e) l'affidamento di uno o più reparti in gestione a un terzo soggetto.

5. E' soggetta a domanda di autorizzazione la proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 8

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. Nella S.C.I.A. devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o i requisiti essenziali: in caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

2. E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la S.C.I.A. priva:
- a) dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
 - b) dei dati della società;
 - c) della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
 - d) del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
 - e) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, secondo le previsioni contenute nei precedenti artt. 4 e 5;
 - f) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del direttore tecnico/direttore d'azienda, corredata dalla relativa accettazione;
 - g) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
 - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (frazione, via o piazza, numero civico);
 - i dati catastali dei locali (Foglio, mappale, eventuale subalterno);
 - la compatibilità urbanistica e la destinazione d'uso, con riferimento all'attività che si intende esercitare;
 - gli estremi dell'agibilità dei locali ovvero documentazione equipollente;
 - la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature, requisiti organizzativi) previsti negli allegati A e B al presente Regolamento.

3. Gli interessati presentano la S.C.I.A. di cui al precedente comma al registro delle imprese della Camera di Commercio di Udine contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale ove sussistano i presupposti di legge.

4. Per consentire l'espletamento dei controlli sull'attività, il registro delle imprese trasmette immediatamente la S.C.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

Articolo 9

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) – Documentazione integrativa

1. Alla segnalazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, destinazione d'uso specifico e il lay-out dell'attività;
- b) relazione tecnica illustrativa della struttura, firmata da un tecnico abilitato, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario;
- c) relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale firmata da un tecnico abilitato (la relazione tecnica è obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale); la relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale previsto, anche se non necessario, deve essere comunque presentata;
- d) elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione CE;
- e) indicazione del numero massimo degli addetti previsti.

2. La segnalazione certificata di inizio attività, purché efficace e completa della documentazione indicata nel presente articolo, viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo.

Art. 10

Procedimento di controllo della segnalazione certificata di inizio attività

1. Il responsabile del procedimento, ricevute le dichiarazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

2. In caso di accertata inefficacia della S.C.I.A. il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

3. Qualora la dichiarazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione della segnalazione al Protocollo, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

4. Qualora il dichiarante non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine di 30 giorni.

5. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dall'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le segnalazioni certificate di inizio di attività vengono sottoposte a controllo dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 11

Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La segnalazione comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

2. Nei casi di trasferimento della gestione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, la segnalazione certificata di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma precedente, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività per reintestazione.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 1. L'erede privo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività può trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto, entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Articolo 12

Sospensione temporanea delle attività

1. La sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, è soggetta a comunicazione entro 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa.

2. La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi.

3. La comunicazione di sospensione temporanea deve essere inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive, che le trasmette alle amministrazioni ed alla Camera di commercio competenti per territorio.

4. E' altresì soggetta a comunicazione la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 dieci giorni dalla riapertura.

Articolo 13

Cessazione definitiva delle attività

1. La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento dev'essere comunicata entro 30 giorni dall'evento.

2. La comunicazione di cessazione definitiva deve essere inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive, che le trasmette alle amministrazioni ed alla Camera di commercio competenti per territorio.

TITOLO III

Disposizioni particolari

Articolo 14

Vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese artigiane iscritte nell'apposito albo, per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, non si applica la L.R. 05/12/2005 n. 29 "Legge regionale n. 29 del 05/12/2005 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alle imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese che intendano effettuare la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, si applica la L.R. 05/12/2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La vendita al dettaglio di prodotti diversi da quelli indicati ai commi precedenti è soggetta alla L.R. 05/12/2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La superficie destinata alle attività di cui ai commi precedenti non deve incidere sulle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività, dal presente Regolamento.

Articolo 15

Attività esercitate in forma mista

1. Le attività di estetista e acconciatore possono essere esercitate congiuntamente, purché nel rispetto del presente Regolamento. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

2. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

3. Le unità funzionali devono possedere le caratteristiche previste dagli allegati A e B del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata.

4. Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, reception, sala d'attesa, locali di deposito, servizi igienici, spogliatoi personale.

5. Nel caso in cui l'attività mista di estetista e di acconciatore sia esercitata da impresa individuale artigiana, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

6. Qualora l'attività mista di estetista e di acconciatore sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della Legge, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Articolo 16

Attività esercitate in forma promiscua

1. Le attività di estetista e acconciatore possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee.
2. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.
3. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.
4. Le unità funzionali relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste dagli allegati A e B del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata. Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano.
5. Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e/o reception.

TITOLO IV

Orari e prezzi

Articolo 17

Orari e tariffe dei prezzi

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono fissati dagli operatori responsabili delle relative imprese, dalle ore 5 alle ore 23 per un massimo di 13 ore giornaliere.
2. Ogni operatore può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatte salve le domeniche e festività del mese di dicembre.
4. Esse osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
5. Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.
6. Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
7. La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare.
8. In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
9. Il titolare deve indicare l'orario di apertura praticato, mediante prospetto informativo leggibile dall'esterno dei locali.
10. Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.
11. Gli esercizi che svolgono attività nei casi previsti al precedente art. 6, comma 4 possono derogare alle disposizioni sugli orari di attività e tariffe dei prezzi previsti dal presente articolo.

TITOLO V

Sistema sanzionatorio

Articolo 18

Divieto di esercizio

1. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista e acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Articolo 19

Controlli

1. Gli agenti di polizia locale e gli altri enti o organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art. 6 in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell' esercente.

2. L'Azienda per i Servizi Sanitari effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

3. Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. R. 17/01/1984 n. 1 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 (Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali) della L.R. 12/02/2003 n. 4 "Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole".

Articolo 20

Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività

1. L'Ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi in cui:

- a) vengano esercitate senza che sia stata depositata la prevista segnalazione certificata di inizio di attività;
- b) la segnalazione certificata di inizio di attività, ancorché presentata, sia inefficace, secondo la previsione del precedente art. 8;
- c) di sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5 per l'accesso e l'esercizio delle attività;
- d) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12;
- f) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, comminata ai sensi del comma successivo;
- g) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività da esso disciplinate, l'Ufficio competente ne dispone la sospensione, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti, per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni. Decorso tale termine, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali".

Articolo 21

Sanzioni

1. La nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, il trasferimento in altri locali, l'ampliamento della superficie, la riduzione della superficie, la sostituzione del direttore tecnico/direttore d'azienda o di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell'ambito della società artigiana, il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di

morte, relativi alle attività di estetista e acconciatore in assenza di titolo abilitativo, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 800 a € 5.100, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Legge.

2. La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12/02/2003 n. 4, come segue:

Genere della violazione	Importo minimo sanzione	Importo massimo sanzione
violazione art. 2: affidamento in gestione di reparto, delle attività disciplinate dal presente Regolamento, da parte del titolare di imprese artigiane individuali o societarie	da € 250	a € 1.500
esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento in carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5	da € 250	a € 1.500
violazione art. 7, comma 4 lettera e): mancata comunicazione dell'affidamento in gestione di reparto da parte del titolare delle attività di estetista e acconciatore esercitate in forma non artigiana	da € 50	a € 300
violazione art. 12: comunicazione al Comune della sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, oltre 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa	da € 50	a € 300
violazione art. 13: comunicazione al Comune della cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento oltre 30 giorni dalla cessazione stessa	da € 50	a € 300
violazione art. 17: inosservanza orari di apertura e di chiusura delle attività e inosservanza dell'obbligo di chiusura nelle festività	da € 300	a € 900
violazione art. 17 comma 10: obbligo di esposizione delle tariffe	da € 50	a € 300
violazione art. 18: svolgimento delle attività di estetista e acconciatore in forma ambulante o di posteggio	da € 800	a € 5.100
violazione art. 19: mancato consenso ai controlli degli organi accertatori in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art. 6, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente	da € 300	a € 900
mancato rispetto dei requisiti strutturali previsti dagli allegati A e B	da € 300	a € 900
mancato rispetto dei requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi previsti dagli allegati A e B	da € 250	a € 1.500

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 22

Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

1. Sono escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, quali:

- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di **fisioterapista e podologo**, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- b) l'attività di **massaggiatore sportivo** esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di "**ginnastica sportiva**", "**educazione fisica**", "**fitness**", in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport e tempo libero" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'attività di **naturopatia del benessere**: il naturopata é un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;

e) l'attività di **miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo**, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

2. Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- onicotecnico, consistente nell'applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;
- l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.

3. Non sono soggette al presente Regolamento:

- le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di parrucche);
- le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

4. Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

5. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza (Art. 21 della Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 contenente "Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo").

Articolo 23

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.

2. I titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono invece adeguarsi ed attenersi ai requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi di cui all'allegato A e B per l'esercizio delle attività disciplinate del presente Regolamento, entro il termine di sei mesi dall'inizio di efficacia del presente Regolamento.

Articolo 24

Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo comunale della delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali per la disciplina delle attività di estetista e di acconciatore, nonché ogni altro provvedimento correlato.

2. Il presente Regolamento, a validità illimitata, resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

3. Il presente regolamento verrà inoltre pubblicato nel sito internet comunale.

ALLEGATO A

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di estetista di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali di lavoro, alle linee guida in materia e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

a) locali/spazi per attesa/reception/attività amministrative;

b) locale/i per lo svolgimento delle specifiche attività di estetista; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq. per i locali in cui è prevista la presenza dell'operatore e di 4 mq. per i locali in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o macchinari per l'uso dei quali non è prevista la presenza dell'operatore.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato, attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso.

La sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere dotati di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, di un locale/zona post trattamento per il relax e di dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente collocati in luoghi presidiati.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

c) servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale, adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.

Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di dieci, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

d) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a cinque, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;

e) vano/spazio doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti (es.: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno una doccia ogni quattro locali o box destinati a tali trattamenti;

f) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;

g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;

h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con idonea rubinetteria a comando non manuale, ove ciò sia compatibile con le esigenze della lavorazione, ed idonei lavandini fissi. Di regola le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es.: massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di un lavello per un numero massimo di due box adiacenti (lavabo in comune).

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 05/03/1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e dal D.M. 22/01/2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono rispettare il Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista" e le norme tecniche vigenti, che individuano le caratteristiche tecnico dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela dei clienti e degli operatori.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria.

La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini ecc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria va adottato un protocollo redatto secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Va adottato un protocollo delle procedure igieniche adottate dagli operatori, redatto secondo le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari; nell'esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).

Va assicurata la sicurezza degli utenti connessa all'uso di lampade abbronzanti: vi è evidenza per i clienti, mediante l'affissione di avvisi/documenti informativi, dei possibili rischi connessi all'esposizione a radiazioni UV e delle precauzioni da adottare prima dell'esposizione, come da linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Ove disponibili, gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore (aghi, lamette, ecc.) devono essere monouso.

Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ricorso ad altre procedure secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Le procedure di disinfezione e sterilizzazione adottate vanno descritte in un protocollo redatto secondo dette indicazioni.

Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, sgorbie, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO B

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di acconciatore di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) un locale/spazio per attesa/reception/attività amministrative;
- b) locale/i di attività di dimensioni adeguate al numero di postazioni di lavoro e alle attrezzature previste; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso;

- c) locale/spazio di preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici, dotato di idonei sistemi di aspirazione localizzata, ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- d) un servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.

Il servizio igienico deve essere fornito di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

- e) uno spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un

adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;

f) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;

g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;

h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e dovrà essere installato nel servizio igienico un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o simili.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda.

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), d), g) e h) il pavimento deve essere preferibilmente continuo, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 05/03/1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e dal D.M. 22/01/2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

Il locale/spazio destinato alla preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici deve essere dotato di idonei sistemi di ventilazione localizzata ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del lavoratore.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria.

La biancheria per i clienti (asciugamani, sopravvesti, etc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Esiste un protocollo scritto della sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature, della biancheria e degli strumenti di lavoro (pettini, spazzole ecc.) redatto secondo le linee guida e i protocolli dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Deve essere presente un protocollo scritto relativo all'igiene degli operatori redatto secondo le indicazioni (linee guida, protocolli ecc.) dell'Azienda per i Servizi Sanitari; nell'esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).

Tutti gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore devono essere di regola monouso (rasoi, lamette).

Gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per il cliente (ad esempio, strumenti per manicure e pedicure) che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa deve essere effettuata di regola con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ad altre procedure secondo le linee guida o i protocolli forniti dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Deve essere presente un protocollo scritto delle procedure di disinfezione e sterilizzazione, redatto secondo dette indicazioni.

Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.